


Publicato il 11/09/2024

N. 00476 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 01068/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2024, proposto da

Cimest – Coordinamento Intersindacale Medicina Specialistica del Territorio, Riability Group S.r.l., Centro Fisioterapico Empedocle S.r.l., Studio Medico Fisiokinesiterapia Nigito S.r.l., Centro Medico Mantia S.r.l., Centro Salus Pacheco S.r.l., Centro Medico di Fisioterapia ed Estetica S.r.l., Medicina Riabilitativa Don Giuseppe Leone S.r.l., Centro Dynamic S.r.l., Sanicam Palermo S.p.A., Fisiomag S.r.l., Marcoccio S.r.l., Fisiokinesiterapia D'Arpa S.r.l., in persona dei legali rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Pensabene Lioni e Tommaso Pensabene Lioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Pensabene Lioni in Palermo, via G. Giusti n. 45;

contro

Ministero della Salute, Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

Unione Regionale dei Titolari di Farmacia – Federfarma Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Giuditta Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Assofarm, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 22991 del 14.05.2024 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana;
- della nota prot. 58767 del 10.11.2023 (indicata nella suddetta nota assessoriale) del Dirigente generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

- di ogni altro atto connesso – presupposto e/o consequenziale – che possa risultare lesivo per le ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, dell'Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica e dell'Unione Regionale dei Titolari di Farmacia – Federfarma Sicilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in epigrafe le ricorrenti - tutte strutture autorizzate, accreditate e convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale ai sensi degli articoli 8 bis, 8-ter, 8-quater ed 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed operanti nella Regione Siciliana nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, e segnatamente nell'ambito delle c.d. Branche a Visita, settore della Cardiologia - hanno impugnato:

1) la nota prot. 58767 del 10.11.2023 (menzionata nella successiva nota assessoriale sub 2) e asseritamente conosciuta solo in tale occasione) con la quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha inteso avviare con decorrenza dal 1° dicembre 2023 la sperimentazione stabilita dall'art.1, commi da 403 a 406 della l.n. 205/2017, e dal successivo Accordo Stato Regioni del 17 ottobre 2019 in relazione a nove regioni (tra cui la Sicilia), fornendo linee di indirizzo operative e disciplinando anche le modalità di remunerazione delle

prestazioni che possono essere adesso erogate dalle farmacie a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

2) la nota prot. 22991 del 14.05.2024 con la quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, nel dare corso alla fase di sperimentazione dei nuovi servizi erogabili nelle cd. "farmacia di comunità", ha inteso procedimentalizzare l'iter per il rilascio dell'autorizzazione prodromica all'esercizio dell'attività nei locali esterni delle farmacie ed allo svolgimento di singoli servizi (tra gli altri, telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.);

Ritenuto che il ricorso non appare assistito dal necessario *fumus boni iuris* con riferimento alla nota prot. 58767 del 10.11.2023 la quale si inserisce coerentemente nel quadro normativo tracciato dal D.lgs. n. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi di finanziamento dei servizi in questione a carico del SSN, i quali non ipotizzano affatto la dedotta identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi;

Ritenuto invece che il ricorso sia assistito da adeguati profili di *fumus* avuto riguardo all'impugnata nota n. 22991 del 14.05.2024 nella misura in cui il resistente Assessorato ha previsto che le farmacie possano erogare prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale nell'ambito di "locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia";

Ritenuto in particolare che tale scelta appare, allo stato, priva di base normativa giacché:

a) l'Assessorato Regionale, come risulta dalla nota n. 35061 del 24.07.2024 in atti, ha inteso adeguarsi al "DDL Semplificazioni 2024" (ed in particolare l'art. 23 ivi contenuto) ossia al Disegno di Legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (approvato dal Consiglio dei ministri con nota del 26 marzo 2024), con ciò anticipando la normativa di semplificazione che com'è noto è da ricondurre

alla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (cfr. C. Cost. 5 aprile 2013 n. 62);

b) l'art. 1 del d.lgs. n.153/2009, richiamato dall'amministrazione regionale, non prevede invece la possibilità per il farmacista di erogare dette prestazioni aggiuntive in locali separati dalla sede farmaceutica, prevedendo invece che nell'ambito delle c.d. farmacie di servizi:

- *“le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso le farmacie sono limitate a quelle di cui alla lettera d)”,* e che i servizi riguardino tra l'altro *“d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti...”* inclusi *“e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo”* o *“e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare”* (cfr. D.lgs. n. 153/2009, art.1, co.2 lett. a) punto 4; lett d) ed e); lett. e-ter); cfr. altresì l'art.8, co.2, lett. b-bis), punti 1.4, 5) del D.lgs. n. 502/1991);
- con esclusivo riferimento ai vaccini anti SARS-CoV2 ed antinfluenzali, ed ai tamponi, soltanto tali prestazioni possono essere erogate dal farmacista *“in aree, locali o strutture anche esterne”* (cfr. art.1, co.2, lett. e-quater);

Ritenuto sussistente l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile avuto riguardo anche all'entità del termine (di 60 gg.) indicato nella nota n. 22991/2024 al fine del rilascio, *per silentium*, dell'autorizzazione sanitaria in favore delle farmacie che ne abbiano fatto richiesta;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare nei sensi e nei limiti sopra descritti e di fissare la trattazione della causa all'udienza pubblica del 14.01.2025, con compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e fissa per la

trattazione della causa nel merito l'udienza pubblica del 14.01.2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO